

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 1376 - Determinazione n. 625 - 107942 del 24/11/2014 - Azienda Agr.la Boidi Giovanni - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso agricolo (irriguo) in Comune di Castelspina.

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE
(omissis)
DETERMINA

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione di acque sotterranee, tramite un pozzo in Comune di Castelspina, ad uso agricolo (irriguo), a favore del Sig. Giovanni Boidi (omissis), Titolare dell'Azienda Agricola Boidi Giovanni (P. Iva: 01920250063), con sede legale in Castelspina- – Strada Boschetto, n. 2051. La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di 20 l/s e media di 2 l/s per irrigare a scorrimento circa Ha 2,00 terreni in Comune di Castelspina;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 20/11/2014, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti. Il concessionario si impegna:

a) a corrispondere anticipatamente alla Regione Piemonte, a decorrere dal 01/01/2015, di anno in anno nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il canone stabilito nella misura di legge, rideterminato con le modalità e secondo le periodicità definite dalle normative vigenti;

b) ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 04883) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)
Il Dirigente
Direzione Ambiente e Pianificazione
Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

(omissis)